

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257

del 28.12.2005

O G G E T T O

Servizio Cassa Mercato Ittico. Determinazioni.

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Presente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Presente
AZZOLLINI	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CAMPOREALE	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Assente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Assente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale f.f., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

ai sensi delle legge è attivo presso il Mercato Ittico all'Ingrosso il servizio di cassa;

che tale servizio fu affidato con contratto n. 5762 del 20.09.1995 alla allora Banca Cattolica S.p.A., attualmente Banca Antonveneta S.p.A. filiale di Molfetta;

che tale contratto per "atti concludenti" è ancora in corso;

Visto che detto Istituto Bancario con diverse note a partire da quella pervenuta il 28.10.2005 n. 53605 ha manifestato la volontà di cessare dal servizio ovvero quella di continuare ad operare dietro corresponsione dall'01/01/2006 di una commissione mensile di gestione pari a €. 10.000,00 oltre oneri fiscali fermo il resto (nota del 10.10.2005);

Atteso che il servizio di cassa del Mercato Ittico all'Ingrosso, deve per legge essere tenuto;

Preso atto delle interlocutorie intervenute con il prefato Istituto Bancario;

Considerato che l'interruzione del servizio, determina grave pregiudizio per la regolare funzionalità del Mercato Ittico all'Ingrosso;

Atteso nel contempo la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio da parte della Banca Antonveneta;

Sentito il parere del Direttore dei Mercati, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000; (il provvedimento non ha rilevanza contabile)

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Prendere atto della controversia indicata in premessa;
- 2) Esprimere la volontà di dirimere in via definitiva la stessa;
- 3) Incaricare il Direttore dei Mercati di fissare a brevissimo un incontro presso la Sede della Banca Antonveneta, nonché di chiedere la proroga del servizio alle attuali condizioni fino al 31.03.2006;
- 4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo n. 267/2000.